



CONFINDUSTRIA

Legge di bilancio 2019

Approvazione definitiva

16 gennaio 2019

ALLEGATO

Misure fiscali

Con l'approvazione definitiva della manovra, nell'ambito del meccanismo delle clausole di salvaguardia, è stata confermata la **sterilizzazione degli aumenti IVA** nel 2019, ma al contempo sono stati disposti ulteriori incrementi per gli anni successivi che porteranno l'aliquota ordinaria nel 2020 dal 22% al 25,2% (in luogo dell'iniziale 24,9%) e nel 2021, al 26,5% (dall'originario 25%). Si prevedono anche **aumenti delle accise** da 400 milioni di euro all'anno dal 2020 (co. 2 e 5).

Sono stati disposti, inoltre, alcuni interventi positivi, fortemente sollecitati da Confindustria, utili soprattutto a mettere al riparo le imprese da possibili contestazioni in sede di verifica. Nel dettaglio, si tratta di chiarimenti:

- sull'applicazione dell'IVA al 10% ai **dispositivi medici** a base di sostanze normalmente utilizzate per le cure mediche e la prevenzione (co. 3);
- sull'applicazione dell'IVA agevolata al 4% alle **cessioni dei prodotti della panetteria** (co. 4);
- sulla natura interpretativa della norma anti-abuso, introdotta con la Legge di bilancio dello scorso anno, in materia di **imposta di registro sulle cessioni indirette** di aziende. L'intervento pone fine a una lunga querelle interpretativa e sarà di particolare utilità per le imprese con giudizi in corso (co. 1084);
- in merito all'applicabilità dell'agevolazione relativa alle acquisizioni di beni immateriali funzionali al processo di trasformazione delle imprese in chiave Industria 4.0 anche ai beni immateriali fruiti tramite modalità **cloud** (co. 229).

Si segnala, poi, un intervento relativo al **credito di imposta pubblicità** (regime agevolativo introdotto dall'art. 57-bis, co. 1, DL n. 50/2017), per effetto del quale l'agevolazione sarà concessa ai sensi e nei limiti dei regolamenti europei relativi agli aiuti in *de minimis*. La modifica si è resa necessaria per poter procedere alla concessione dell'incentivo, in quanto la Commissione UE, nella fase di analisi della misura, aveva sollevato dubbi circa la sua compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

Merita sottolineare che è stata, altresì, inserita una disposizione volta a confermare, per le **società immobiliari di gestione**, l'integrale deducibilità dal reddito di impresa degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteche, in deroga alle ordinarie limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi, come recentemente modificate dal D.Lgs. n. 142/2018, in recepimento della Direttiva (UE) 2016/1164 (cd. ATAD 1). Tale misura evita una penalizzazione per il settore immobiliare.

Nel rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali contenuti nelle **operazioni trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria** è stata accolta la richiesta di chiarimento, posta da Confindustria, sui dubbi sorti all'indomani della conversione in legge del DL n. 119/2018 (cd. Decreto Fiscale).

In particolare, è stato chiarito che la trasmissione di tali dati, sostitutiva dell'obbligo di fatturazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi, ne consentirà l'utilizzo alle sole pubbliche amministrazioni, esclusivamente per garantire l'applicazione delle norme in materia

tributaria e doganale ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva (co. 53 e 54). Inoltre, sempre al fine di adeguarsi alle indicazioni pervenute del Garante per la protezione dei dati personali, i dati delle fatture elettroniche non saranno messi a disposizione in via automatica per la consultazione da parte del contribuente, ma l'archiviazione nell'area riservata sarà subordinata a espressa richiesta di quest'ultimo (co. 354).

Va, altresì, dato conto di un ulteriore irrigidimento della tassazione in materia di **giochi**, sebbene con una riformulazione rispetto alle prime ipotesi; in questo contesto, si conferma la necessità di una urgente riforma complessiva dell'intero comparto.

È stata, inoltre, prevista una imposta sui servizi digitali (cd. **web tax**, co. 35-50), in linea con la proposta di direttiva della Commissione europea del marzo scorso. L'imposta si applica - con un'aliquota del 3% sui ricavi - ai soggetti che prestano tali servizi e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali. La disciplina italiana entrerà in vigore, presumibilmente, a metà anno, poiché la norma fissa la decorrenza dopo 60 giorni dall'approvazione del decreto attuativo, che dovrà essere adottato entro 4 mesi dall'entrata in vigore della Legge di bilancio.

Con riferimento al **regime forfettario per professionisti ed imprenditori individuali**, sono state introdotte modifiche alla norma approvata in prima lettura, che incidono sulle ipotesi di esclusione dal regime agevolato (co. 9, lett. c).

Sono previste poi misure per favorire la **definizione agevolata dei debiti fiscali** iscritti a ruolo da parte di persone fisiche che si trovano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, individuata da un ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000 euro.

Quanto alle ulteriori misure di interesse, si evidenzia quanto segue:

- con riferimento alla **tassazione agevolata degli utili reinvestiti** per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione (cd. mini-IRES), è stato chiarito che l'ammontare dei predetti investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (in luogo dei beni strumentali materiali "nuovi"), ferme restando le specifiche modalità di calcolo (co. 28-34);
- in tema di **credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo** (co. 70-72), è stata approvata una modifica diretta a specificare che l'inclusione tra le spese agevolabili delle nuove voci di costo relative all'acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo non opera qualora tale inclusione abbia l'effetto di ridurre l'eccedenza agevolabile. Più in generale, sono confermate le modifiche peggiorative alla disciplina del **credito di imposta R&S**, che hanno visto portare al 25% l'aliquota del credito, in precedenza fissata al 50% degli investimenti incrementali (rispetto al triennio 2012-2014) e mantenere applicabile l'aliquota del 50% solo agli investimenti relativi a personale dipendente e contratti con università, enti di ricerca, *start up* e PMI innovative. Inoltre, è ridotto da 20 a 10 milioni, per ciascun beneficiario, l'importo massimo annuale di credito spettante. Positiva l'inclusione, tra gli investimenti agevolabili, anche di materiali, forniture e prodotti analoghi, precedentemente esclusi dal perimetro dell'incentivo;

- è stato positivamente modificato il regime di **deducibilità parziale dell'IMU relativa agli immobili strumentali**, elevando dal 20% al 40% la quota dell'imposta deducibile ai fini delle imposte sui redditi. Di contro, non è stato confermato per il 2019 il blocco degli aumenti delle imposte locali che, potenzialmente, potrebbe generare un incremento del prelievo sugli immobili strumentali;
- in merito alla **deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali** è stato disposto un rinvio al 2019 con una rimodulazione delle quote di ammortamento che danno luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA) non ancora dedotte fino al **31 dicembre 2017** (invece del 31 dicembre 2018) (co. 1079). È stato inoltre chiarito che restano ferme le quote di ammortamento precedenti, ove di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base al predetto rinvio/rimodulazione. In tale ipotesi la differenza viene resa deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029;
- è stata altresì approvata una norma interpretativa in tema di accise applicabili al gasolio utilizzato come **carburante per autotrasporto** (co. 57-58). In particolare, la norma chiarisce che è da intendersi abrogata la norma che dispone l'operatività dal 2019 del taglio del 15% della percentuale di fruizione del **credito di imposta in favore degli autotrasportatori per l'aumento di accisa sui carburanti** e che è dunque superato ogni effetto di riduzione del predetto credito d'imposta.

Pagamenti PA, dismissioni e investimenti pubblici

Numerose le misure volte ad accelerare i pagamenti da parte delle PA, incentivare le dismissioni di immobili da parte di queste ultime e rimodulare alcuni fondi.

In particolare, il primo obiettivo viene perseguito mediante l'introduzione di meccanismi di **anticipazioni a favore degli enti locali** (co. 849-872) dirette a sbloccare i **pagamenti delle PA**, cui si aggiungono le anticipazioni extra che possono essere richieste a **Cassa Depositi e Presidi o alle banche** per liquidare le proprie fatture. Sono previsti incentivi e sanzioni per l'accesso a tali anticipazioni e per la messa a regime del sistema dei pagamenti.

Per quanto riguarda le **dismissioni immobiliari** (co. 422-433), appare molto "ambizioso" l'obiettivo di introiti pari a 950 milioni di euro nel 2019. I dettagli dell'operazione saranno definiti con un successivo DPCM e poi oggetto di aggiornamento annuale. Il piano dovrà anche stabilire le modalità per la valorizzazione dei beni alienabili.

Sulla **spesa in conto capitale**, rispetto all'originario DDL, la Legge di bilancio riduce complessivamente la spesa di 3,5 miliardi di euro nel 2019 e di 0,4 miliardi nel 2020 e nel 2021; le principali voci interessate riguardano la riduzione delle risorse del fondo investimenti delle amministrazioni centrali per 0,7 miliardi di euro l'anno, del contratto di programma RFI (0,6 miliardi nel 2019) e del Fondo di rotazione per il cofinanziamento dei fondi strutturali 2014-2020 (sia per competenza, che per cassa, per 850 milioni di euro nel 2019 e conseguente incremento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi).

A ciò si aggiunge la flessibilità di 0,2 punti percentuali (circa 3,6 miliardi, rispetto agli obiettivi di spesa del Patto di Stabilità e Crescita europeo), per ora limitata al solo 2019 (con riserva di

chiederla anche per gli anni successivi), per interventi eccezionali volti a contrastare il **dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza della rete di collegamenti stradali**, legata anche a un utilizzo prioritario delle risorse dei Fondi strutturali in favore di interventi sul dissesto idrogeologico e sulla prevenzione dei rischi ambientali (fino a 700 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021).

L'insieme di queste disposizioni, assieme alla più ampia possibilità di far ricorso ai fondi UE per finanziare le istanze del credito d'imposta per gli investimenti al Sud (recentemente riconosciuta dalla Commissione europea) rischia di rendere insufficiente la dotazione del **Fondo di rotazione per il cofinanziamento** e dunque di ritardare il pieno utilizzo dei fondi strutturali europei.

Prevista anche una **riduzione dello stanziamento di cassa del Fondo Sviluppo e Coesione** per il 2019, per un valore di 800 milioni di euro (con spostamento negli anni successivi della spesa del Fondo) che determina (sommata alla riduzione del cofinanziamento) una minore spesa per investimenti finanziata da risorse per la coesione per 1,6 miliardi di euro nel 2019.

Più in generale, questo cambio di rotta in tema di investimenti dipende in larga misura dall'aver svuotato il fondo investimenti delle amministrazioni centrali, appena costituito, in favore del finanziamento di varie misure per la spesa corrente.

Investimenti privati

La misura dell'**iperammortamento** è stata prorogata per il 2019 con il meccanismo già noto: sono ammessi all'agevolazione gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 con possibilità di consegna dei beni entro il 31 dicembre 2020, a condizione che siano stati ordinati e sia stato versato un acconto minimo del 20% entro il 31 dicembre 2019.

La percentuale unica di maggiorazione del 150% è stata sostituita da percentuali inversamente proporzionali alle dimensioni dell'investimento così articolate:

- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti da 10 a 20 milioni.

Non è prevista nessuna maggiorazione per gli investimenti superiori a 20 milioni di euro.

Resta, inoltre, la maggiorazione del 40% per i beni immateriali indicati nell'allegato B della Legge di bilancio 2017. Al riguardo, si sottolinea che la legge ha chiarito che tale maggiorazione si applica anche ai costi sostenuti a titolo di canone per l'utilizzo di tali beni attraverso soluzioni di **cloudcomputing**.

Confermati gli stanziamenti di 15 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per la costituzione di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di **Intelligenza Artificiale, blockchain e internet of things** (co. 226), come pure lo stanziamento di 250 milioni di euro che consente di prorogare anche per gli investimenti effettuati nel 2019 il **credito d'imposta per la formazione 4.0** (co. 78). Si tratta di un intervento positivo fortemente sostenuto da Confindustria: si segnala, al riguardo, che la proroga è accompagnata da una rimodulazione dell'intensità dell'agevolazione, in ragione della dimensione aziendale.

Confermato anche il rifinanziamento di 490 milioni di euro della **Nuova Sabatini** (48 milioni per l'anno 2019, di 96 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni per l'anno 2024) e lo stanziamento di 75 milioni di euro (25 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021) per l'erogazione di **voucher per l'acquisizione di consulenze** a supporto dei processi di trasformazione tecnologica e digitale e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi.

In particolare, si tratta di un **contributo a fondo perduto (voucher)**, per i prossimi due anni (2019 e 2020), volto a sostenere l'acquisto di consulenze specialistiche, anche al fine di sostenere la digitalizzazione delle aziende attraverso le tecnologie 4.0 e l'ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, incluso l'accesso dei mercati finanziari e dei capitali.

Per le **micro e piccole imprese**, il contributo annuo riconosciuto è pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000. Per le **medie imprese**, il contributo annuo scende al 30% dei costi sostenuti entro il limite di 25.000 euro. In caso di contratto di rete, il contributo all'intera rete è del 50% entro il limite di 80.000 euro/anno. I manager qualificati sono iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Mise (co. 228). Si tratta di una misura positiva, proposta da Confindustria; discutibile la scelta di depotenziare l'incentivo per le medie imprese, che spesso sono quelle più interessate dai processi di trasformazione, in particolare per l'accesso ai mercati finanziari.

Riguardo al tema dello sviluppo e dell'innovazione, è stato istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro all'anno per il triennio 2019-2021, al fine di potenziare le dotazioni strumentali per la **difesa cibernetica**, nonché per rafforzare le **capacità di resilienza energetica** nazionale (co. 227).

In merito alle misure destinate a favorire la crescita economica del Mezzogiorno, la Legge di bilancio interviene anche sulla disciplina della misura di sostegno c.d. **"Resto al sud"** (co. 601), ampliando la platea dei potenziali beneficiari, attraverso l'innalzamento da 35 a 45 anni dell'età massima degli stessi e con l'estensione delle agevolazioni previste dalla misura alle attività libero professionali.

Va però negativamente segnalato lo spostamento di 150 milioni di euro, nel 2019, dal **credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno** al finanziamento della riduzione dei premi INAIL.

Finanza per la crescita ed export

Diverse le misure in tema di accesso delle imprese a **strumenti finanziari alternativi e finanziamento del sistema produttivo da parte di famiglie e investitori istituzionali**.

Nel complesso, può dirsi positiva l'attenzione verso lo sviluppo di fonti finanziarie alternative, che si concentra in modo particolare sul **venture capital**, a favore del quale vengono stanziati o attivate risorse rilevanti. Sarebbe stato comunque utile prevedere anche misure più organiche che puntassero a favorire nel complesso l'accesso delle PMI italiane, e in particolare di quelle più strutturate, a tutte le forme di alla finanza alternativa.

Va peraltro segnalato che per sviluppare il settore, in Italia tuttora caratterizzato da dimensioni contenute, occorre agire non solo sul versante delle risorse, ma anche sulla presenza di soggetti

specializzati in grado di favorire il trasferimento e la valorizzazione delle competenze tecnologiche.

Inoltre, va sottolineato che i vincoli introdotti sulle risorse che verranno raccolte attraverso i **PIR** di nuova costituzione, in particolare quello a favore del venture capital, sta oggi bloccando l'attività dei gestori.

In dettaglio, la Legge prevede la creazione di un **Fondo di sostegno al venture capital presso il MiSE** (dotato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e di 5 milioni dal 2022 al 2025), attraverso cui quest'ultimo potrà investire, con le modalità individuate da un decreto attuativo del MiSE di concerto con il MEF, in fondi di venture capital, ovvero in fondi di fondi che investano in tali fondi. Al fine di attivare risorse private, si dispone che il Fondo può investire insieme ad altri investitori, anche privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi (co. 206-209). Per individuare i fondi investibili, si utilizza la definizione dell'art. 31 del DL n. 98/2011, che ha introdotto la detassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione delle persone fisiche in fondi di VC.

Tale definizione viene modificata dalla Legge di bilancio per renderla maggiormente incisiva (co. 219). In particolare: i fondi di VC sono definiti come OICR chiusi e SICAF; viene innalzato, dal 75% all'85% del valore degli attivi, il requisito di investimento in PMI non quotate in mercati regolamentati, nella fase di sperimentazione (*seed financing*), di costituzione (*start-up financing*), di avvio dell'attività (*early-stage financing*) o di sviluppo del prodotto (*expansion o scale up financing*); il periodo massimo di attività delle società target viene innalzato da 36 mesi a sette anni. Per l'efficacia di tali disposizioni occorrerà attendere l'autorizzazione della Commissione europea.

Si prevede poi che le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle **società partecipate dal MEF**, siano investite, per almeno il 15%, in fondi di VC attraverso il sopra richiamato Fondo del MiSE (co. 216). La disposizione si applica alle entrate dello Stato derivanti dai risultati dell'ultimo bilancio delle partecipate. In proposito, si rileva che le entrate da dividendi delle PA centrali sono state, nel 2017, pari a 4 miliardi; il 15% ammonta a circa 600 milioni di euro. Non si dispone del dato relativo alle sole partecipazioni del MEF, ma considerato che è verosimile supporre che buona parte di tali entrate facciano capo alle partecipazioni del MEF, si può stimare che l'ammontare di risorse attivate a favore del VC sarà rilevante.

Viene inoltre consentito al MiSE di autorizzare la cessione, a condizioni di mercato e con diritto di opzione a favore di Cassa Depositi e Prestiti, da parte di **Invitalia** di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta in Invitalia Ventures SGR Spa, nonché di una quota di partecipazione nei fondi da essa gestiti (co. 116-121). La cessione è possibile a condizione che l'acquirente apporti risorse aggiuntive. Inoltre, con riferimento al Fondo Imprese Sud istituito dalla Legge di bilancio 2018 e gestito da Invitalia Ventures, la norma rimuove alcuni vincoli che ne hanno limitato fino ad oggi l'operatività (in particolare viene eliminata la previsione che almeno il 50% delle risorse investite nelle imprese debba provenire da investitori privati).

I 200 milioni, assegnati a Invitalia a seguito del decreto MiSE del 7 maggio 2018, e portati in dotazione al Fondo "Italia Venture III" vengono affidati al MiSE per perseguire finalità di semplificazione e rafforzamento del settore del venture capital e del tessuto economico

produttivo del Paese. La misura appare coerente con il nuovo **Piano industriale di CDP**, che tra gli altri obiettivi intende sviluppare le attività finanziarie a sostegno delle *start up*, con particolare riguardo al *seed* e allo *start up financing*.

La Legge interviene poi sull'incentivo introdotto dalla Legge di bilancio 2017 per favorire l'investimento degli enti previdenziali nel sistema produttivo, innalzando, in linea con quanto proposto da Confindustria, dal 5% al 10% la quota di patrimonio di **fondi pensione e casse previdenziali** che beneficia della detassazione integrale dei rendimenti se investita in *equity* di imprese.

Viene altresì specificato che l'investimento in fondi di VC rientra tra quelli agevolati. Si tratta di una misura positiva per favorire l'investimento in *asset* alternativi illiquidi da parte di fondi pensione e Casse di previdenza, ma considerata la complessità di tali investimenti, che ha reso sino a oggi l'agevolazione poco incisiva, sarebbe stato opportuno abbinare l'incentivo rafforzato con una misura come quella proposta da Confindustria volta a favorire l'aggregazione di portafogli di diversi operatori, così da raggiungere volumi in grado di consentire un'adeguata diversificazione e di acquisire competenze adeguate.

Viene inoltre modificata la disciplina dei **PIR**, introducendo due vincoli di destinazione all'investimento delle risorse (co 211-215). In particolare, in linea con quanto proposto da Confindustria al fine di canalizzare il risparmio raccolto con i PIR verso il sistema produttivo, si prevede che almeno il 3,5% delle risorse raccolte attraverso i PIR di nuova costituzione nel 2019 debba essere investito in strumenti finanziari emessi da PMI (italiane, ovvero residenti in Stati dell'UE o dello SEE con stabile organizzazione in Italia) e negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione (AIM ed Extramot Pro).

Inoltre, la Legge ha previsto che almeno il 3,5% delle risorse dei nuovi PIR debba essere investita in fondi di VC residenti in Italia o in Stati dell'UE o dello SEE. A tal fine, si utilizza una definizione ad hoc di fondi di VC - diversa da quella del DL n. 98/2011 utilizzata per orientare gli investimenti del neo costituito Fondo di sostegno al Venture Capital del MISE - e tesa a favorire l'investimento in imprese già costituite da tempo, ma che aggrediscano nuovi mercati.

Se nel 2019 i PIR raccogliessero, in linea con quanto accaduto dalla loro istituzione, 10 miliardi, al venture capital dovrebbero andare 350 milioni e altrettanti andrebbero alle PMI quotate su mercati non regolamentati.

Va tuttavia segnalato che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge, diversi operatori del settore hanno annunciato di aver bloccato la raccolta su nuovi PIR, limitandosi a consentire a coloro che sono già titolari di un Piano di incrementare i loro investimenti.

La Legge di bilancio, infatti, ha demandato a un decreto del MiSE, di concerto con il MEF, la definizione di criteri e modalità per l'attuazione delle nuove disposizioni (che dovranno essere compatibili con le regole europee sugli aiuti di Stato), ma ha previsto, contestualmente, che le nuove disposizioni si applicano ai PIR costituiti dal 1° gennaio 2019. In proposito, gli operatori del settore hanno segnalato che lo specifico vincolo sul venture capital appare difficile da soddisfare in tempi brevi.

Si dovrà trovare una soluzione per evitare di bloccare i PIR, che si sono rivelati uno strumento straordinariamente incisivo per mobilitare il risparmio delle famiglie, assicurando al tempo stesso che una quota delle risorse raccolte arrivi al sistema produttivo e alle PMI, anche non

quotate. Il confronto tra operatori di mercato, imprese, Banca d'Italia e Governo è avviato e si sta valutando la possibilità di posticipare l'entrata in vigore del vincolo, prevedendo che le nuove regole si applicheranno ai PIR costituiti dalla data di entrata in vigore decreto attuativo del MiSE.

Infine, in tema di **internazionalizzazione**, la Legge di bilancio dispone lo stanziamento di 90 milioni di euro per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del **Made in Italy** e l'attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità già individuate per l'attuazione del Piano medesimo (co. 201).

Lavoro

La novità più rilevante riguarda la revisione delle **tariffe INAIL** (co. 1121-1126).

Si tratta di un intervento significativo, anche nell'ammontare (410 milioni nel 2019, 525 nel 2020 e 600 milioni nel 2021 che si aggiungono alle risorse pari a 1,2 miliardi di euro messe a disposizione dalla legge di stabilità per il 2014), volto a un abbattimento dei tassi medi per le imprese del 32,72%, seppure non destinato a porre le basi per una generalizzata riduzione dei premi.

Tuttavia, le soluzioni tecniche adottate - che riducono le risorse a disposizione per la prevenzione e modificano le tecniche di oscillazione per prevenzione anziché incidere sugli avanzi di gestione - destano alcune perplessità.

Sulle **politiche passive**, si provvede al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e della mobilità in deroga (integrazione del trattamento CIGS per i dipendenti Ilva, CIGS per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, sostegno al reddito addetti settore pesca).

Dal lato delle **politiche attive** gli interventi più rilevanti attengono alla ridefinizione del modello di *governance* dell'ANPAL e al potenziamento della pianta organica del sistema pubblico per le politiche attive (nuove assunzioni sia in ANPAL che nei centri per l'impiego) (co. 718-719).

In merito al **bonus giovani eccellenze** (co. 706-717), che prevede l'esonero per il 2019 dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di 8.000 euro) per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca, si modifica la platea dei destinatari, aggiungendo al requisito del voto di laurea pari a 110 e lode quello della media ponderata di 108/110.

Confermata, viceversa, la proroga per due anni del **Bonus Occupazione** per i nuovi assunti a tempo indeterminato nel **Mezzogiorno**, che prevede un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Inoltre, come noto, la Legge di bilancio istituisce il **Fondo per il reddito di cittadinanza** (co. 255) con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per il 2020 e 8.371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Nelle more dei necessari provvedimenti

normativi attuativi, continueranno ad essere riconosciute le prestazioni del Reddito di inclusione (REI).

Analogamente, è confermata la creazione di un **Fondo per la revisione del sistema pensionistico** (co. 256) attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per l'assunzione di lavoratori giovani con una dotazione di 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni per l'anno 2021, a 8.153 milioni per il 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 a 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2024.

Infine, sempre in tema di pensioni, si stabiliscono misure e criteri per le **rivalutazioni automatiche** (co. 260), per il periodo 2019-2021, nonché una riduzione percentuale sui trattamenti di **pensione eccedenti i 100 mila euro**, per i prossimi 5 anni (cd. Pensioni di platino, co. 261-268).

Riguardo agli aspetti istituzionali, è previsto il **potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro** (co. 445), con il contestuale inasprimento delle sanzioni previste per il contrasto del lavoro in somministrazione irregolare, per la disciplina relativa agli obblighi di comunicazione, alla durata massima del lavoro e ai riposi, nonché di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale (maggiorate del 20% dell'importo sanzionatorio dovuto), nonché per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (maggiorate del 10%). Le maggiorazioni vengono raddoppiate se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro è già stato colpito da sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Si tratta di un incremento di sanzioni non condivisibile, sia laddove relativo alle violazioni che non incidono sulla sicurezza (quindi afferenti ad obblighi meramente formali), sia laddove destinato non già a supportare la formazione del personale ispettivo ma ad incentivarne la retribuzione.

È stata inoltre approvata la modifica diretta a reintrodurre la possibilità per le **Camere di Commercio** non oggetto di accorpamento, ovvero per quelle che abbiano concluso l'iter di fusione, di procedere all'assunzione di nuovo personale a decorrere dal 1° gennaio 2019 (co. 450). La previsione supera il divieto assoluto di impiego di nuovo personale disposto dalla riforma camerale del 2016. I nuovi ingressi sono consentiti nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

In materia di formazione, è stabilito che le risorse del **Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS)**, sono assegnate dal MIUR alle Regioni entro il 30 settembre di ciascun anno che le riversano agli ITS valutati, nell'annualità formativa precedente, secondo quanto definito in sede di Conferenza unificata (co. 465-469). Inoltre, è stato disposto che gli ITS potranno comprendere nei piani triennali di attività **ulteriori percorsi e attività** finanziati da soggetti pubblici e privati. **L'integrazione degli standard organizzativi** e dei percorsi degli ITS viene demandata a un DPCM adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In tema di rapporti di lavoro, è stata approvata la proroga al 2019 del **congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente**, elevandone la durata a 5 giorni (co. 278). Si dispone anche per il 2019 che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).

Inoltre, si introduce la facoltà della lavoratrice di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso (co. 485), a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Viene, altresì, prevista la deroga alle nuove norme sul contratto a termine per i contratti di lavoro stipulati tra università private, istituti pubblici di ricerca, enti privati di ricerca e lavoratori che svolgono attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, supporto all'innovazione e relative attività di assistenza, coordinamento e direzione.

Infine, è stato disposto con l'approvazione in prima lettura, per il 2019, un incremento di 10 milioni di euro del **Fondo per il diritto al lavoro dei disabili** utile anche a ridurre gli oneri previsti per le imprese (co. 520).

Infrastrutture, appalti e concessioni

In tema di **opere pubbliche**, in luogo della “centrale” per la progettazione delle opere pubbliche prevista dal testo approvato in prima lettura dalla Camera, viene più genericamente istituita una **“struttura” per la progettazione di beni ed edifici pubblici**, di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali (co. 162-170).

Le funzioni della “struttura” vengono riviste e alleggerite rispetto a quanto inizialmente previsto, ma resta la criticità della creazione di un soggetto in grado di erodere sensibilmente il mercato dei servizi di progettazione e di ingegneria. Il raggio d'azione risulta, infatti, piuttosto ampio (progettazione di investimenti pubblici, valorizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e ambientale di edifici e beni pubblici, progettazione di interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici), coinvolgendo settori come l'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché la predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

La denominazione, la collocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura saranno individuate con un apposito DPCM, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio.

In tema di **appalti** (co. 912), si introduce una deroga all'art. 36, co. 2, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), che disciplina tra l'altro l'applicazione di procedure semplificate, ivi compreso l'affidamento diretto, per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. contratti sottosoglia). Infatti, secondo la disciplina prevista dal Codice si procede all'affidamento di lavori:

- per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, co. 2, lett. a);
- per importi da 40.000 e fino a 150.000 euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (art. 36, co. 2, lett. b);

- per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti (art. 36, co. 2, lett. c).

È stato quindi previsto che, nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici e fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 36, possono procedere **all'affidamento diretto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro** previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici.

Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro è previsto il ricorso alla **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori.

Si precisa che la disposizione riguarda solo i lavori e non anche servizi e forniture e che si tratta di una norma temporanea che, nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, sarà valida fino al 31 dicembre 2019.

È stata inoltre prevista una semplificazione per gli appalti per i quali è necessario ricorrere al **MEPA**, lo strumento di e-procurement pubblico gestito da Consip, con innalzamento da **1.000 a 5.000 euro** del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi facendovi ricorso.

Due interventi riguardano le **concessioni demaniali marittime per finalità balneari**. Il primo proroga di 15 anni quelle già in atto (co. 682), rinviando a un apposito provvedimento la revisione del sistema delle concessioni. Andrà verificata la compatibilità di tale proroga coi principi europei di concorrenza e trasparenza. Il secondo intervento (co. 246) prevede la possibilità, per i titolari delle concessioni, di mantenere sulle spiagge fino al 31 dicembre 2020 i manufatti amovibili anche se non in regola (sempre in attesa del riordino complessivo della materia).

Numerosi, inoltre, sono gli interventi specifici di finanziamento di programmi e singoli interventi infrastrutturali.

Nell'ambito del **Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato** (art. 1, co. 95), una quota (da definire con successivo DPCM) è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa. Un'altra quota del Fondo, per complessivi 900 milioni di euro, è destinata al prolungamento (Milano-Monza) della linea metropolitana M5 di Milano (15 milioni nel 2019, 10 milioni nel 2020, 25 milioni nel 2021, 95 milioni di euro nel 2022, 180 milioni di euro nel 2023, 245 milioni di euro nel 2024, 200 milioni di euro nel 2025, 120 milioni di euro nel 2026 e infine 10 milioni di euro nel 2027).

Sempre nell'ambito delle infrastrutture di trasporto, è istituito un Fondo (art. 1, co. 104) per le **"autostrade ciclabili"**, con uno stanziamento di 2 milioni di euro per il 2019.

Per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, sono assegnati ai Comuni finanziamenti per complessivi 400 milioni di euro nel 2019, commisurati proporzionalmente alla loro dimensione demografica.

Per il finanziamento di piani pluriennali di sicurezza e manutenzione di strade e scuole, è assegnato un contributo di 250 milioni di euro annui per il periodo dal 2019 al 2033 (co. 889). Per la **messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti** in sostituzione di quelli

esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito un fondo presso il MIT con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

Per la realizzazione di **opere pubbliche locali** (co. 134-136), sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per il periodo 2021-2033 nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno 2033. I contributi sono assegnati per almeno il 70%, per ciascun anno, dalle Regioni ai Comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per: (i) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; (ii) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; (iii) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei Comuni. Il Comune beneficiario del contributo deve affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse.

Per il finanziamento di nuove politiche di bilancio e per il rafforzamento di quelle già esistenti attuate dai Ministeri, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (co. 748), con 44,4 milioni di euro nel 2019, 16,9 nel 2020, 58,5 nel 2021, 30 nel 2022 e nel 2023, 39,6 nel 2024, 39,5 nel 2025, 34,3 nel 2026, 37,6 nel 2027 e 58,6 dal 2028 al 2033.

In sede di aggiornamento del **Contratto di Programma RFI** 2017-2021, una quota degli investimenti è destinata (co. 749), nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di attivare finanziamenti europei che valorizzino nodi di mobilità di livello almeno sovraregionale, con priorità per quelli connessi con il sistema portuale o aeroportuale.

Infine, per la **mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico**, nonché all'aumento del livello di **resilienza** delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati per la Protezione Civile, è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per l'avvio e la realizzazione degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti nelle zone colpite da calamità.

Trasporti

Numerosi sono anche gli interventi specifici nel settore dei trasporti e della logistica.

In tema di mobilità locale, per la diffusione della **micromobilità elettrica** e la promozione dell'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili nelle città, è introdotta la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali *segway*, *hoverboard* e monopattini (co. 102).

Sempre a livello di mobilità locale (co. 103), viene inserita nel Codice della strada la possibilità dei Comuni di far circolare veicoli a propulsione elettrica o ibrida nelle zone a traffico limitato e l'istituzione di un Fondo per la realizzazione delle "autostrade ciclabili" (co. 104), con uno stanziamento di 2 milioni di euro per il 2019.

Nel **settore aeroportuale**, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria (co. 131) e, al fine di garantire un completo ed efficace sistema

di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro l'anno per l'aeroporto di Crotone nel triennio 2019-2021 (co. 133).

In tema di **intermodalità**, per potenziare le catene logistiche e l'intermodalità (commi 234-235) sono modificati alcuni provvedimenti (Legge 22 novembre 2002, n. 265; decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205) per l'inclusione delle vie navigabili interne, anche nel trasporto combinato (strada-vie d'acqua navigabili interne, mare - vie d'acqua navigabili interne). All'attuazione delle disposizioni del comma precedente si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Nel **trasporto stradale di merci**, sono previsti rimborsi (co. 291-293) pari al 50% del totale delle spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. I rimborsi sono attribuiti ai conducenti, che non abbiano compiuto il 35° anno di età alla data di entrata in vigore della Legge (con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal CCNL-Logistica, trasporto merci e spedizione, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al REN e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi). Inoltre, si prevede l'affidamento delle revisioni veicoli pesanti (oltre le 3,5 tonn.) ad officine private, con una modifica all'articolo 80 del Codice della Strada (co. 1049-1050). Sono esclusi i veicoli destinati al trasporto di merci pericolose e al trasporto di prodotti deperibili in regime di temperatura controllata ATP.

Nel **trasporto ferroviario**, per garantire gli oneri di servizio pubblico ferroviario (co. 297), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Tale contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati. Un'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni annui a decorrere dal 2020 per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA). Inoltre, alla Regione Piemonte è assegnato un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 per garantire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara (co. 128).

Infine, come già previsto per l'anno 2018, anche per le annualità 2019 e 2020 resterà operativa la misura, introdotta dal precedente "Decreto Genova" che permette di indennizzare le imprese di autotrasporto riguardo alle maggiori spese affrontate a seguito del crollo del **viadotto Polcevera** (co. 1019). Lo scopo è di ristorare l'autotrasporto dei costi legati alla forzata

percorrenza dei tratti autostradali aggiuntivi e alle difficoltà logistiche inerenti all'ingresso e all'uscita dalle aree urbane e portuali. Oltre a questi, sono stati stanziati 50 milioni di euro per l'Autorità di Sistema Portuale di Genova e per l'ottimizzazione della logistica della città di Genova (commi 1023-1027).

Ambiente ed energia

Per quanto riguarda le misure previste per il settore energetico, sono state approvate modifiche in materia di **interventi di efficienza energetica** che prevedono l'estensione della platea di soggetti che possono accedere al Fondo Kyoto a dotazione invariata del Fondo stesso, attualmente pari a 635 milioni di euro (co. 743-745).

Sempre in tema di efficienza energetica viene **confermata la previsione di proroga** al 31 dicembre 2019 delle disposizioni che prevedono le detrazioni fiscali in tema di interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili (co. 67).

Con riferimento alla riqualificazione energetica degli **immobili della PA**, il co. 232 autorizza la spesa di 25 milioni per il 2019 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per il programma di riqualificazione.

Sino alla pubblicazione di un nuovo Decreto di incentivazione, si prorogano gli incentivi di cui al DM 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro, per gli impianti di generazione elettrica alimentati a **biogas** con potenza inferiore a 300 KW, se realizzati da imprenditori agricoli e alimentati per almeno l'80% con sottoprodotti delle attività di allevamento e gestione del verde (co. 954-957).

Come noto, nel corso dell'iter è stato poi approvato un emendamento in materia di incentivazione all'acquisto di auto in base al livello di emissioni (cd. **bonus/malus**, co. 1031-1047). In una versione iniziale, la misura appariva particolarmente critica, in particolare per le penalizzazioni previste per i veicoli di fascia medio-bassa. Anche a seguito dell'intervento di Confindustria, il bonus malus è stato poi profondamente rivisto: nella versione finale, pur permanendo alcune criticità, si prevedono disincentivi, sotto forma di imposta (compresa tra i 1.100 e i 2.500 euro) per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO₂ solo al di sopra di una certa soglia e, contestualmente, incentivi (contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro), sotto forma di sconto sul prezzo, per l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni. Alla misura si accompagna un incentivo per l'installazione delle colonnine elettriche a uso privato, in linea con le richieste del settore.

In ogni caso, misure come quelle in esame dovrebbero essere oggetto di preventivo confronto con tutte le parti interessate, in modo da evitare interventi estemporanei e trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente e la salvaguardia degli investimenti e dell'occupazione.

È prevista poi una misura che impegna l'industria a potenziare il riciclo e l'impiego massivo e graduale di **biopolimeri** (co. 802). Si tratta di un intervento positivo, in quanto punta a favorire la riconversione di alcuni processi produttivi e a prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso secondo un piano di politica industriale.

Si introduce inoltre un credito di imposta (co. 73-77) per le imprese del settore che trasformano il **granulo di plastica** a fronte dell'acquisto di materia prima riciclata, in modo da creare un mercato di sbocco e abbassare il differenziale che spesso esiste tra plastica vergine e riciclata. L'operatività della misura è rimessa a un successivo provvedimento attuativo.

Non sono state recepite le misure in tema di **End of Waste**, che dovrebbero trovare spazio nell'ambito della conversione del decreto-legge sulle semplificazioni.

Misure emergenziali

In tema di **Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia** (art. 46 del D.L. 50/2017) (co. 759) viene modificata in più punti la disciplina al fine di concedere le agevolazioni previste dalla normativa vigente anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della stessa zona franca urbana (ZFU) entro il 31 dicembre 2019 (ad esclusione delle imprese operanti nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede nei territori colpiti).

La fruibilità delle agevolazioni viene, quindi, estesa ai periodi di imposta 2019 e 2020, a valere sulle risorse stanziare dalla normativa vigente e non fruite dalle imprese beneficiarie. Viene inoltre demandata all'INPS l'emanazione (entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione) di provvedimenti volti a disciplinare le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni.

Infine, è stato disposto che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo nell'aprile 2009 e le eventuali osservazioni in merito alle somme effettivamente percepite siano presentati, a pena di decadenza, entro 480 giorni (invece di 300) dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento di recupero (co. 1010), imposto dalla Commissione Europea dopo aver confermato l'incompatibilità di alcuni aiuti concessi.

Per quanto riguarda la **Zona Franca Urbana della Città metropolitana di Genova** (co. 1020), è stato previsto che le esenzioni disposte per le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato all'interno della ZFU siano concesse anche per l'esercizio 2019, estendendo inoltre tali agevolazioni, per il primo anno di attività, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona entro il 31 dicembre 2019. A tal fine è stata autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Approvata anche una modifica diretta a stabilire che il contributo assegnato alle **imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994** sia di importo non superiore al tetto previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione per gli aiuti *de minimis* (co.1013).

Ulteriori misure

Sono state introdotte norme relative all'erogazione di contributi dello Stato a **società partecipate** (co. 91-94). Nello specifico, si prevede che i contributi di importo fino a 50 milioni di euro concessi a organismi di diritto pubblico, anche sotto forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse,

sono erogati contestualmente alla realizzazione dell'intervento in forma globale, ovvero quota imponibile e IVA, e progressivamente alla realizzazione dell'intervento medesimo se il provvedimento di concessione del contributo reca la dicitura "comprensivo di IVA". Nel caso di contributi concessi senza la dicitura "comprensivo di IVA", lo Stato eroga il contributo con le medesime modalità, ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA, che verrà rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell'intervento.

Per quanto riguarda le **aree industriali dismesse** (co. 127), è stato previsto che, al fine di favorire i processi di riqualificazione, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale possano riguardare anche sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l'esistente rete del trasporto pubblico.

Rifinanziato di 1,1 milioni di euro (rispetto ai 5 milioni inizialmente previsti) per l'anno 2019, di 41 milioni per il 2020 e di 70,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 lo strumento del **contratto di sviluppo**, misura di incentivazione per le imprese che intendano realizzare, singolarmente o in forma associata, investimenti di grande dimensione in determinati settori (co. 202).

È stato istituito nello stato di previsione del MISE un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (**IPCEI**) **sulla microelettronica** (co. 203).

Per rafforzare la solidità patrimoniale dei **confidi** (co. 221), si prevede che le eventuali risorse residue (all'esito delle verifiche del MiSE) rispetto alla dotazione dell'incentivo introdotto dalla Legge di stabilità 2014 per sostenerne la patrimonializzazione, saranno destinate, con criteri definiti da un decreto MiSE di concerto con il MEF, ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle PMI.

Sono state introdotte delle disposizioni tese a favorire lo sviluppo del **mercato dei crediti cartolarizzati** (co 1088-1090). La Legge di bilancio ha modificato la legge n. 130/99 (Legge sulle cartolarizzazioni) introducendo delle disposizioni per favorire l'operatività delle società di cartolarizzazione sui mercati dei capitali.

Nello specifico, è stato previsto che, in deroga all'art. 2483 del codice civile, i titoli di debito emessi dalle SRL - compresi i minibond - possano essere sottoscritti e acquistati non solo da investitori professionali, ma anche dalle società di cartolarizzazione. In deroga all'art. 2412 c.c. è stato inoltre previsto che i limiti quantitativi che si applicano alle obbligazioni emesse da parte di Spa non operino non solo nei casi in cui le stesse obbligazioni siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, ma anche nel caso di quotazione dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione (cd. ABS). Infine che è stata ampliata la platea di imprese potenzialmente destinatarie di finanziamenti da parte delle società di cartolarizzazioni, estendendo tale possibilità a tutte le PMI con un totale di bilancio pari o superiore a 2 milioni di euro.

In tema di **crowdfunding**, la Legge di bilancio prevede la possibilità per le PMI di finanziarsi attraverso portali per la raccolta di capitali con l'emissione di obbligazioni o strumenti finanziari

di debito, con sottoscrizione riservata agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob (co. 236-238).

Per quanto riguarda il tema della **salute**, la Legge di bilancio aumenta il finanziamento del fondo sanitario per il triennio 2019-2021 di 3,5 miliardi di euro. Gli aumenti del fondo saranno subordinati alla stipula, entro il 31 marzo 2019, di una specifica Intesa in Stato-Regioni per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.

Confermate le modifiche alla disciplina del cd. *payback* sanitario. Sulla **farmaceutica** la Legge di bilancio interviene in materia di criteri e modalità cui l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) si dovrà attenere per determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, si introduce, dal 2019, una nuova disciplina per il monitoraggio del rispetto dei tetti di spesa farmaceutica per acquisti diretti.

Viene, inoltre, previsto uno stanziamento di 150 milioni di euro per il 2019 e di 100 milioni rispettivamente per il 2020 e per il 2021 al fine di **ridurre le liste d'attesa delle prestazioni sanitarie**.

Sui **programmi di edilizia sanitaria**, sono state incrementate le dotazioni finanziarie pubbliche di 4 miliardi di euro. Tali risorse saranno impiegate in base ad accordi di programma con le singole Regioni, privilegiando quelle che hanno, negli anni passati, speso le risorse precedentemente assegnate.

Per quanto riguarda gli acquisti di **dispositivi medici** da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (co. 557), è stata modificata la disciplina sull'accertamento dell'eventuale superamento del limite annuo di spesa, a livello nazionale e regionale.

È stata poi disposta l'abolizione, o la progressiva riduzione fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di **imprese radiofoniche e di imprese editrici** di quotidiani e periodici (co. 810).